

# STATUTO

## Art. 1 - COSTITUZIONE

- Art. 1.1 E' costituita in Cesena una Associazione Sportiva con la denominazione "ELEPHAS CESENA BASEBALL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA".
- Art. 1.2 L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro né diretto, né indiretto e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.
- Art. 1.3 L'Associazione ha durata illimitata.
- Art. 1.4 L'Associazione ha sede in Cesena, presso il Centro Sportivo Villa Chiaviche di Via Arzignano n° 181. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto.
- Art. 1.5 I colori dell'Associazione sono il bianco e il nero. L'emblema del sodalizio è rappresentato da un elefante e l'Associazione adotta il motto della dinastia dei Malatesta parafrasandolo in: "Elephas Caesena Baseball Culices Non Timet".
- Art. 1.6 L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.), riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della quale esplicitamente accetta ed applica lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali.

## Art. 2 – FINALITA'

- Art. 2.1 L'Associazione si prefigge:
- di promuovere la diffusione, la pratica e l'insegnamento dello sport del Baseball, inteso come mezzo di formazione fisica e morale in ogni fascia di età.
  - Intende attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l'esclusione, la disuguaglianza, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.
  - Attuare i principi emanati dagli organi sportivi competenti per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività agonistico-sportiva.
  - Intende favorire la partecipazione dei propri iscritti alla vita della comunità internazionale e nazionale per l'ottenimento dello scopo sociale.
- Art. 2.2 Per il raggiungimento dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
- partecipare ai Campionati Federali e ad altre manifestazioni sportive nell'ambito della FIBS e del CONI;
  - partecipare a manifestazioni sportive organizzate da associazioni riconosciute da Federazioni Sportive Nazionali e/o Internazionali;
  - promuovere la pratica sportiva con particolare attenzione a quella giovanile tramite la costituzione e la gestione di Centri di Avviamento allo Sport o altre iniziative in linea coi dettati della F.I.B.S. e del C.O.N.I.;
  - gestire impianti sportivi nei quali svolgono l'attività i propri atleti. A tal fine potrà partecipare a società all'uopo costituite;
  - organizzare manifestazioni sportive e, occasionalmente, di altro genere comunque coerenti con lo scopo sociale;
  - realizzare e diffondere pubblicazioni periodiche e/o saltuarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

### Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE

Art. 3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote versate dai Soci;
- quote versate dagli iscritti;
- contributi di privati;
- contributi da parte dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche, di Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, di Organismi Nazionali e Internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni e/o servizi agli associati e/o a terzi;
- entrate derivanti dalla vendita riservata ai Soci, all'interno dell'impianto su cui si svolgono manifestazioni sportive che coinvolgono direttamente la società, di bevande e/o generi alimentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sponsorizzazioni, abbinamenti, pubblicità e da iniziative promozionali.

Art. 3.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al precedente articolo, oltre a beni mobili e immobili e al materiale sportivo, non può essere ripartito fra i Soci né durante la vita associativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 3.3 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 3.4 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea Ordinaria l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio stesso.

### Art 4 - SOCI

Art. 4.1 L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci e possono essere ammessi a farne parte tutti i soggetti in possesso di idonei requisiti morali. I Soci devono impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Art. 4.2 I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Atleti;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori.

Art. 4.3 Sono Soci Atleti i tesserati per l'Associazione che nell'anno agonistico in corso giocano nei campionati e tornei federali e non, a cui prende parte l'Associazione sportiva. Hanno diritto al voto limitatamente all'elezione del rappresentante degli atleti nel Consiglio Direttivo.

Art. 4.4 Sono Soci Ordinari coloro che partecipano in modo continuativo alla vita associativa. L'ammissione alla qualifica di Socio Ordinario avviene previa domanda di ammissione e versando la quota stabilita annualmente. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali rielezioni devono essere motivate. I Soci Ordinari devono essere maggiorenni e hanno diritto al voto.

Art. 4.5 Sono Soci Sostenitori coloro ai quali l'Associazione debba particolare riconoscenza o perché versano una quota annua straordinaria o perché contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione in modo non necessariamente finanziario. Sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, devono essere maggiorenni e hanno diritto al voto.

- Art. 4.6 Con l'iscrizione il Socio si vincola all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Deve mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e deve versare la quota associativa. Il Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Il Socio non può vantare diritti nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
- Art. 4.7 La qualifica di Socio si perde per le cause sottoriportate. La perdita dello status di Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- a) per dimissioni volontarie da presentarsi con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno: In caso contrario l'incarico sociale viene prorogato;
  - b) per morosità causa ritardo superiore ai sei mesi nel pagamento della quota sociale;
  - c) per radiazione che viene pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione o che con la sua condotta ostacola il buon andamento del sodalizio. Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi Statutari. Prima della radiazione al Socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti mossi nei suoi confronti, consentendogli facoltà di replica in sede di Assemblea dei Soci;
  - d) per decesso
- Art. 4.8 Il Socio dimissionario, radiato e gli eredi del Socio deceduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a ricevere quote del patrimonio sociale.

#### Art. 5 - ORGANI SOCIALI

Art. 5.1 Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consigliere Segretario.

Art. 5.2 Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta in ogni modo un rimborso spese stabilito forfettariamente dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 6.1 L'Assemblea Generale è il supremo organo dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto.

Art. 6.2 L'Assemblea Generale dei Soci può essere:

- a) Assemblea Ordinaria;
- b) Assemblea Straordinaria:
  - per modifiche statutarie;
  - per lo scioglimento o la fusione dell'Associazione.

Art. 6.3 L'Assemblea Generale viene convocata a cura del Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure di un numero di Soci aventi diritto di voto pari ad almeno i due terzi degli iscritti.

Art. 6.4 La convocazione deve essere disposta, salvo maggiori termini consentiti dai richiedenti, entro venti giorni dalla richiesta. La convocazione avviene mediante invio cartaceo e/o elettronico spedito ai Soci all'indirizzo da loro indicato, non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 6.5 Sono ammesse deleghe purché rilasciate per iscritto a Soci aventi diritto al voto e per un numero non superiore ad una per ogni delegato. I Soci Ordinari e Sostenitori possono

delegare solo Soci Ordinari e Sostenitori indistintamente tra di loro. Le deleghe dei Soci Atleti possono essere riconosciute solo a Soci Atleti.

Art. 6.6 Non hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci non in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 6.7 Le deliberazioni assunte in qualsivoglia sede assembleare sono vincolanti per i Soci e possono essere modificate solo nel corso di un'altra Assemblea. Una delibera si intende validamente assunta allorquando abbia riportato la metà più uno dei voti dei partecipanti, vale a dire la maggioranza semplice.

Art. 6.8 L'Assemblea è aperta ufficialmente dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Una volta verificata la validità della riunione, l'Assemblea dovrà eleggere il proprio Presidente che può essere scelto al di fuori dei suoi componenti. Nel caso di Assemblea elettiva dovranno essere nominati anche due scrutatori.

#### Art. 7 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 7.1 L'Assemblea Ordinaria deve essere celebrata entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 7.2 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea potrà del pari validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. In questo ultimo caso se il Presidente non fosse dell'avviso che il numero dei presenti sia adeguato all'importanza delle delibere da assumere, potrà proporre all'Assemblea di aggiornare ad altra riunione la discussione di tutto o parte dell'Ordine del Giorno. La decisione dell'aggiornamento dovrà essere presa a maggioranza assoluta degli intervenuti ammessi al voto.

Art. 7.3 I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 8.1 I compiti dell'Assemblea Strordinaria sono:

- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare sulla fusione o sullo scioglimento.

#### Art. 9 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea. L'amministrazione dell'Associazione, l'indirizzo sociale, i rapporti interni ed esterni, compresi eventuali abbinamenti pubblicitari, sono demandati al Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e predispone il Bilancio consuntivo e preventivo. Tali Bilanci verranno predisposti secondo le modalità previste dalla normativa fiscale a seconda del regime a cui l'Associazione è sottoposta. Inoltre delibera sulle domande di ammissione allo status di Socio. Provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Art. 9.2 L'Assemblea elegge direttamente tra i Soci Ordinari, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo. I Soci Atleti, sempre a scrutinio segreto, dovranno eleggere un proprio rappresentante maggiorenne. Nel caso non ci siano rappresentanti maggiorenni degli Atleti, i loro interessi in Consiglio Direttivo verranno rispettati dal Presidente dell'Associazione. Un altro componente del Consiglio Direttivo dovrà rappresentare la categoria dei Tecnici

dell'Associazione. Il rappresentante dei Tecnici verrà eletto a seguito di riunione separata tra i soli tecnici. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Segretario.

- Art. 9.3 Nessun componente il Consiglio Direttivo potrà ricoprire analogo carica nel Consiglio Direttivo di altre Associazioni affiliate alla stessa Federazione Nazionale Sportiva o operante nella stessa disciplina sportiva.
- Art. 9.4 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di nove eletti dall'Assemblea Generale. Dura in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano in carica.
- Art. 9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o ne facciano richiesta tre Consiglieri. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. E vengono conservate agli atti
- Art. 9.6 E' obbligo del Consiglio completare con propria delibera il numero dei suoi componenti qualora uno o più posti, fino ad un massimo di tre, si rendessero vacanti. Tale completamento deve essere effettuato seguendo la graduatoria ottenuta nella votazione della precedente Assemblea per la nomina dei Consiglieri. Qualora si rendessero vacanti più di tre posti, a cura del Consiglio dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art. 10 - IL PRESIDENTE

- Art. 10.1 Il Presidente ha la responsabilità dell'Associazione e gli spetta la firma sociale. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo.
- Art. 10.2 Il Presidente ha la responsabilità legale di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- Art. 10.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza delega precisa da parte del Consiglio Direttivo. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve essere espressamente autorizzato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 11 - Il VICE PRESIDENTE

- Art. 11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali viene espressamente incaricato.
- Art.11. 2 Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, il Presidente, il Vice Presidente assume la gestione commissariale indicando entro un mese il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

#### Art. 12 - IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

- Art. 12.1 Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e aggiornamento del Libro Soci;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di maggio;

- provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione conservando la relativa documentazione.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 13.1 Le modifiche al presente Statuto e l'eventuale delibera di fusione dell'Associazione possono essere proposte dal Consiglio Direttivo. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 13.2 Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione possono avvenire:

- di diritto, qualora l'Associazione non fosse più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
- per delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 13.3 L'Assemblea Straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri. Estinte le passività sociali l'eventuale attivo e il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale secondo le indicazioni dell'Assemblea.

### Art. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 14.1 I Soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le eventuali questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci saranno sottoposte a giudizio insindacabile della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball e Softball) o di persona da quest'ultima delegata quale arbitro amichevole compositore.